



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

**ex art. 16 D.Lgs. 39/2021
ex Delibera CONI n. 255 del 25.07.2023 e s.m.i.**

di

Move On

Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CODICE DI CONDOTTA

ADOZIONE E REVISIONI

N.	Data adozione/revisione	Organo approvante	Oggetto della revisione
1	30/08/2024	A.U.	Adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta

INDICE

DEFINIZIONI	<u>4</u>
SEZIONE I – PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO	<u>6</u>
1. Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, il Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta	<u>6</u>
2. Finalità	<u>7</u>
3. Campo di applicazione	<u>8</u>
4. Condotte rilevanti	<u>8</u>
5. Obblighi e impegni e principi generali	<u>9</u>
6. Realtà dell'Ente, contesto di riferimento e modalità di prevenzione e gestione del rischio	<u>10</u>
7. Protezione dei minori	<u>10</u>
8. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	<u>11</u>
8.1 Ruolo e nomina	<u>11</u>
8.2 Compiti	<u>12</u>
9. Sistema di gestione delle segnalazioni	<u>13</u>
9.1 Ambito e contenuto delle segnalazioni	<u>13</u>
9.2 Modalità di segnalazione	<u>13</u>
9.3 Tesseramento e affiliazione	<u>14</u>
9.4 Tutele del segnalante	<u>14</u>
10. Sistema di responsabilità in ambito endoassociativo	<u>14</u>
SEZIONE II – CONTENIMENTO DEL RISCHIO	<u>16</u>
11. I principi di comportamento	<u>16</u>
12. I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore	<u>16</u>
13. Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati e formazione interna	<u>19</u>
SEZIONE III - OBBLIGHI INFORMATIVI	<u>20</u>
14. Obblighi informativi del Sodalizio sportivo	<u>20</u>
SEZIONE IV - NORME FINALI	<u>20</u>
15. Durata e obblighi di aggiornamento	<u>20</u>
ALLEGATO A: CODICE DI CONDOTTA	<u>21</u>

DEFINIZIONI

Fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel testo del presente documento, le seguenti definizioni si riferiscono all'intero Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva.

Ente	Denominazione: MOVE ON s.s.d. a r.l. Sede legale: Via Senatore Giovanni Sartori 29/33 - Bra (CN) P.I. 03503510046 Dati di contatto: e-mail info@piscinabra.it - tel. 0172054160 Discipline sportive praticate: nuoto pinnato, nuoto
Codice di Condotta	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Codice delle Pari opportunità	Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Destinatari	Tutti i soci, i tesserati, i frequentatori, i lavoratori, i volontari nonché tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il Sodalizio sportivo o, comunque, partecipino all'attività sportiva o sociale.
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni, scritte o orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative ad asserite condotte in violazione del D. Lgs. 24/2023 e/o del presente Modello e/o Codice di Condotta.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (o solo il Responsabile)	Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 3 della Delibera CONI n. 255/23: è un soggetto competente, autonomo e indipendente rispetto all'Ente, dotato di particolari requisiti di professionalità e onorabilità. Ha il compito di vigilare e ricevere segnalazioni di situazioni, anche potenziali, che espongano i destinatari a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI).
Responsabile della protezione dei minori	Ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021 il soggetto preposto alla tutela dei giovani sportivi minori e alla lotta contro gli abusi e le violenze su di essi e per la protezione della loro integrità fisica e morale.
Safeguarding Officer	Il soggetto nominato dal Coni, dal Cip, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, che ex art. 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023 è responsabile delle politiche di safeguarding e che è

	competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzioni. Vigila altresì sulla adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate ai rispettivi Organismi dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. lgs. n. 39/2021, nonché sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021
Linee Guida	Le Linee Guida adottate da FSN/DSA/EPS ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 e dirette a prevenire abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25.7.2023.
Linee Guida Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	Le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con delibera del Consiglio Federale del 31 agosto 2023, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25.7.2023.
FIPSAS	Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Staff	Volontari, lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente.
Atleta	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso l'Ente affiliato ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP
Allenamento	L'attività sportiva svolta dall'atleta, sotto la direzione ed il controllo dell'Ente per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali
Raduni, Ritiri	Allenamenti svolti in una o più giornate.
Trasferte	Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento, raduni, ritiri o gare.

SEZIONE I – PARTE GENERALE: PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

1. Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, il Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 si inserisce nel più ampio contesto della c.d. Riforma dello Sport, una copiosa produzione normativa che comprende ben cinque Decreti Legislativi, i quali disciplinano diversi ambiti ed istituti normativi dell'Ordinamento sportivo, tra cui la nuova disciplina del lavoro sportivo dilettantistico, il regime e la governance degli enti sportivi, il mondo paralimpico, i vari sport invernali, la sicurezza degli impianti, la disciplina degli Agenti ecc..

Più in particolare, il citato D.Lgs. 39/2021 promuove un più elevato livello di sensibilità e impegno ai fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di abuso, di violenza, anche di genere, e ogni forma di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

A tal fine, l'art. 16 del D.Lgs 39/21 dispone che gli affiliati (FSN/DSA/EPS) debbano “ *redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate*”.

Il successivo comma 2 del citato articolo prosegue disponendo ancora che: “*Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché Codici di Condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri*”.

Tale obbligo, pertanto, deve essere adempiuto dagli Affiliati tenendo in considerazione, da un lato, quanto disposto dalle apposite *Linee Guida* emanate dagli Enti Affilianti - finalizzate, per l'appunto, a supportare gli affiliati nella predisposizione dei suddetti Modelli e dei Codici di Condotta - e dall'altro rispettando i “*Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione*” promulgati dal CONI con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023.

L'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Il Presente Modello di Organizzazione e Controllo, con relativo Codice di Condotta, recependo quanto previsto dalle Linee Guida della FIPSAS ed in ossequio ai predetti Principi Fondamentali del CONI, ha, quindi, l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo, che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, i soci e i frequentatori del Sodalizio, in particolare se minori, garantendo loro uguaglianza, equità e tutelando, al contempo, la loro integrità fisica, psichica e morale, anche rispetto ad ogni risultato sportivo.

Il presente Modello di Organizzazione e Controllo, con relativo Codice di Condotta, regola e disciplina, pertanto, gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di

genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva, attuati in danno dei Destinatari, specie se minori d'età, nell'ambito della Società sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Destinatari costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il Presente Modello di Organizzazione e Controllo, con relativo Codice di Condotta, ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste da nuove disposizioni di legge, nonché al fine recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding o le eventuali modifiche e successive integrazioni delle Linee Guida federali.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha emanato in data 31 Agosto 2023 le Linee Guida, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi.

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta devono essere pubblicati sul sito web dell'Ente, con indicazione del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni, affissi presso la sede e comunicati al Safeguarding Officer dell'Organismo affiliante.

Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla home page del sito web (o in sua assenza, sui Social Network).

Al momento del tesseramento o delle iscrizioni per i soci/frequentatori l'Affiliata informa il tesserato, socio, frequentatore dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es. medici, consulenti, professionisti, fornitori ecc.), l'Affiliata li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

Il presente modello integra, e non sostituisce, il Regolamento per la tutela dei Tesserati contro abusi, violenze e discriminazioni della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

2. Finalità

Le norme e le previsioni contenute nel presente Modello richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPSAS attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti del Sodalizio sportivo sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a) promuovere il diritto di tutti i Destinatari ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Destinatari, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) rendere consapevoli i tesserati e più in generale tutti i Destinatari, in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer nominato dalla FIPSAS, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti nei confronti dei Tesserati, Soci, Frequentatori e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva e/o sociale, specie se minorenni;
- e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) informare i Destinatari, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi.

3. Campo di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del Modello e del Codice di Condotta (c.d. *DESTINATARI*) sono:

- a) tutti i soci, i tesserati e i frequentatori dell'Ente;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o di volontariato con l'Ente;
- c) tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Ente o, comunque, partecipino all'attività sportiva o sociale.

4. Condotte rilevanti

Il presente Modello prende in considerazione, conformemente alle Linee Guida federali e alla normativa di riferimento, le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- **"abuso psicologico"**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **"abuso fisico"**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- **"molestia sessuale"**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **"abuso sessuale"**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- **"negligenza"**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- **"incuria"**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- **"abuso di matrice religiosa"**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- **"bullismo, cyberbullismo"**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- **"comportamenti discriminatori"**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Tali fattispecie di abuso, violenza o discriminazione possono essere consumate in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

5. Obblighi, impegni e principi generali

Si riportano, di seguito, alcuni obblighi ed impegni che l'Ente ritiene indispensabili per l'esecuzione di qualsiasi attività, lavorativa, sportiva e/o sociale.

L'Ente, in pieno spirito di collaborazione educativa, si impegna, inoltre, ad incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o c.d. patti "*di corresponsabilità o collaborazione*". Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dall'Ente, dai Destinatari nonché dai genitori degli atleti minorenni, enuncia i principi e i comportamenti che l'Ente, i Destinatari e i genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

Tutti i Destinatari, nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all'attività dell'Ente, sono comunque tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:

- a) garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;
- b) assicurare a tutti i Tesserati, Soci, Frequentatori e a tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva e/o sociale, attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche;
- c) prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, anche derivante da disturbi dell'alimentazione, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori;
- d) segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati;
- e) rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni dell'Ente e/o al Safeguarding Officer della FIPSAS in caso si sospetti o rilevi condotte conformi ai criteri del presente documento;

- f) garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dei Tesserati, Soci, frequentatori e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva e/o sociale, considerando i loro interessi e bisogni;
- g) pianificare e gestire le attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;
- h) ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali per gli atleti minorenni qualora si programmino allenamenti individuali o in orari non abitualmente frequentati;
- i) prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;
- j) informare chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona;
- k) favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti.

I protocolli attuativi per il rispetto dei citati principi sono implementati nella SEZIONE II – CONTENIMENTO DEL RISCHIO del presente modello, nonché nell'allegato Codice di Condotta.

6 . *Realtà dell'Ente, contesto di riferimento e modalità di prevenzione e gestione del rischio*

L'Ente, ha per scopo principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della FIPSAS e di altri eventuali Organismi Sportivi cui ritenga di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del nuoto pinnato, del nuoto e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

Ai fini della redazione del presente Modello, l'Ente ha, quindi, individuato le attività che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte dal Sodalizio, risultano interessate dal potenziale compimento di condotte volte ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Al fine di porre in essere le corrette misure di prevenzione e gestione della commissione delle condotte prese in considerazione all'art. 4, l'Ente ha effettuato un'analisi della propria realtà individuando potenziali rischi, i soggetti interni (responsabili dell'attività stessa) e i soggetti esterni coinvolti (ad esempio, se l'attività prevede o meno il rapporto con il pubblico e, nel caso, con soggetti minorenni), nonché gli eventuali controlli e misure già previsti dall'Ente stesso.

Alla luce dell'analisi citata, l'Ente ha, dunque, implementato le misure descritte nei successivi articoli del presente documento.

7. *Protezione dei minori*

L'Ente è tenuto a richiedere preventivamente a tutti i soggetti cui intenda conferire un incarico, nell'ambito di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, una copia del certificato del Casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia), nel rispetto della normativa vigente.

8. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

8.1 Ruolo e nomina

L'Ente nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, Soci, Frequentatori e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva e/o sociale, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, deve essere un soggetto autonomo e indipendente rispetto alle cariche sociali e ai rapporti con gli allenatori e/o i tecnici.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza e selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore e/o particolare professionalità, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate.

Deve, altresì, soddisfare i seguenti requisiti:

- non aver subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi;
- non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

Il Responsabile dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Ente e/o dall'Organismo affiliante.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia).

Il Responsabile è formalmente nominato dall'Organo Amministrativo del Sodalizio sportivo.

L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato.

In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico per revoca o altri motivi, il Sodalizio sportivo ha trenta giorni per nominare un nuovo Responsabile ed effettuare le opportune comunicazioni all'Organismo affiliante.

La nomina, formalmente accettata dal soggetto designato e riportante dichiarazione di comprensione degli obblighi derivanti da tale nomina, deve essere comunicata, secondo la prevista procedura federale, alla FIPSAS, affissa in bacheca presso la sede e, possibilmente, anche presso gli impianti e le eventuali ulteriori strutture in uso al sodalizio, con indicazione dei suoi recapiti. I dati del Responsabile con i relativi contatti devono essere pubblicati anche sul sito web, qualora presente.

L'Organo amministrativo, con provvedimento motivato, potrà sospendere o rimuovere il Responsabile in caso di mancata conformità ai requisiti e/o per gravi irregolarità di gestione e/o in caso di violazione delle norme di legge e/o delle politiche di safeguarding adottate dal CONI e/o dall'Organismo affiliante e/o dal Sodalizio sportivo.

Il Responsabile può ricevere segnalazioni anche da parte di medici, operatori sanitari ovvero da allenatori e tecnici che abbiano ravvisato un qualsivoglia segnale di abuso nei confronti dei Tesserati, Soci, Frequentatori e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva o sociale.

L'Affiliata comunica al Responsabile qualunque informazione giudicata utile per l'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra Autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- b) procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona.

Al Responsabile, al Safeguarding Officer dell'Organismo affiliante, nonché all'Ufficio del

Procuratore Federale, è garantito l'accesso alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorendo la collaborazione dei Tesserati, Soci, Frequentatori e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva o sociale.

Nell'espletamento dell'incarico e nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile può avvalersi di collaboratori di sua fiducia e/o da lui incaricati.

Fino alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, le relative funzioni saranno assolte temporaneamente dall'Organo amministrativo dell'Ente o da un soggetto all'uopo delegato.

8.2 Compiti

1) Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- a) vigilare circa l'adozione e l'aggiornamento del Modello e del Codice di Condotta;
- b) informare tutti i Destinatari dell'approvazione del Modello e del Codice di Condotta e ad assicurare la pubblicità degli stessi sia sul sito web o, in assenza, altra pagina presente sui Social Network, nonché tramite affissione in appositi spazi all'interno della sede sociale e, possibilmente, anche presso gli impianti e le eventuali ulteriori strutture in uso al Sodalizio (es. luogo di gara, luogo di allenamento), con indicazione anche dei suoi recapiti;
- c) diffondere e pubblicizzare il Modello ed il Codice di Condotta, nonché l'eventuale materiale correlato, ed informare periodicamente tutti i Destinatari di qualsiasi aggiornamento e/o modifica degli stessi, assicurandone adeguata pubblicità con le modalità di cui al precedente punto;
- d) diffondere e pubblicizzare periodicamente, ai Destinatari del Modello e del Codice di Condotta, le procedure ed i canali per la segnalazione delle condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding e/o dei comportamenti eventualmente lesivi e/o comunque inosservanti dei protocolli organizzativi e gestionali;
- e) monitorare periodicamente i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione che il Sodalizio si era prefissato;
- f) collaborare con il Safeguarding Officer dei rispettivi Organismi affilianti, nonché con le Autorità competenti, giudiziarie e sportive;
- g) garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti le condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;
- h) proporre all'organo competente dell'Ente eventuali aggiornamenti al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e al Codice di Condotta, tenendo conto delle esigenze del Sodalizio;
- i) valutare annualmente l'efficacia del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta e sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;
- j) partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati dall'Organismo di affiliazione dell'Ente;
- k) incentivare la partecipazione dei Destinatari alle iniziative di formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali organizzati dal sodalizio o previsti dall'Organismo di affiliazione in materia di *safeguarding*.

2) Nell'espletamento dell'incarico e nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile ha la facoltà di:

- a) accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso nel caso di segnalazioni relative a condotte che possano essere potenzialmente attuate in violazione del presente Modello e/o del Codice di Condotta;

- b) disporre che l'Ente fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie a lui richieste.

9. Sistema di gestione delle segnalazioni

9.1 Ambito e contenuto delle segnalazioni

I Destinatari del Modello e del Codice di Condotta che vengano a conoscenza o sospettino comportamenti integranti le condotte rilevanti, ai sensi dell'art. 4, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile, con le modalità indicate al paragrafo 9.2, e/o al Safeguarding Officer del rispettivo Organismo affiliante, secondo le modalità previste da quest'ultimo.

Le segnalazioni devono contenere:

- a) i dati e le generalità del segnalante;
- b) ogni circostanza nota al segnalante e/o comunque utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei potenziali soggetti coinvolti;
- c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- d) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- e) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- g) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Responsabile, ricevuta la segnalazione provvede senza indugio ad informare l'Organo amministrativo e procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, con facoltà, ove ritenute utili o necessarie, di effettuare attività ispettive e/o audizioni, anche avvalendosi di collaboratori di sua fiducia e/o da lui incaricati, al fine di rilevare se sussiste una manifesta fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice di Condotta coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo Stesso.

Il Responsabile, una volta rilevata la non manifesta infondatezza della segnalazione, procede a trasmettere le informazioni, congiuntamente al nominativo del soggetto segnalante, all'Organo amministrativo dell'Ente, al Safeguarding Officer Federale e al Procuratore Federale, ove competenti, e all'Autorità Giudiziaria nei casi di particolare gravità integranti ipotesi di reato, per l'adozione delle opportune iniziative.

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

In ogni caso, il Responsabile è tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza annuale, al Safeguarding Officer il resoconto di tutte le segnalazioni ricevute. Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio del predetto resoconto.

9.2 Modalità di segnalazione

In caso di presunti comportamenti lesivi e/o comunque integranti le condotte di cui all'art. 4 da parte di Destinatari, nei confronti di altri Tesserati, Soci, frequentatori e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva o societaria, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente effettuata una segnalazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail appositamente indicato e comunicato sul sito internet (o pagina social) del sodalizio sportivo.

9.3 Tesseramento e affiliazione

Nell'ipotesi in cui l'Ente sia affiliato a più Organismi sportivi e il soggetto destinatario della segnalazione sia tesserato presso un Organismo affiliante differente da quello prescelto dall'Ente ai fini dell'adozione delle Linee guida per la redazione del Modello organizzativo e del Codice di condotta indicato in epigrafe, tutte le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di condotta allegato, relative al Safeguarding Officer, agli Organi di giustizia sportiva e ad ogni altro aspetto concernente il tesseramento, sono da intendersi attinenti all'Organismo sportivo presso cui il soggetto è tesserato.

9.4 Tutele del segnalante

È garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante - salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Il Responsabile agisce in modo da garantire che il segnalante non sia soggetto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (fatti salvi gli eventuali obblighi di legge). Inoltre, è vietata qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei soggetti che abbiano in buona fede:

- a) presentato una denuncia e/o una segnalazione;
- b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia e/o una segnalazione;
- c) assistito o sostenuto un altro soggetto nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- e) intrapreso qualsiasi altra azione e/o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata in sede giudiziaria e/o di Organi di Giustizia Sportiva, la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

A tal proposito, si segnala sin da ora che, in caso di segnalazioni che dovessero risultare palesemente infondate e/o trasmesse in mala fede e/o discriminatorie e/o in qualsiasi modo diffamatorie, lesive ecc., troveranno applicazione misure contrattuali o disciplinari, previa richiesta all'Organismo di affiliazione di avvio di azione disciplinare.

10. Sistema di responsabilità in ambito endoassociativo

1) Norme generali

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva¹, qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Modello e dell'allegato Codice di Condotta - ivi compresi i comportamenti che eludono, anche colposamente, le relative prescrizioni o che comunque integrino le condotte di cui all'art. 4 e/o che comportino l'omesso invio di informazioni rilevanti al Responsabile ovvero l'invio di segnalazioni infondate, e/o in mala fede, nonché i comportamenti che implicino ritorsioni nei confronti dei segnalanti e/o che violino il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero che impediscano il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse - integra una violazione degli impegni assunti da parte dei Destinatari del Modello e del Codice di Condotta e sarà sanzionata dall'Ente con adeguate misure disciplinari e/o contrattuali.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Ente, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore come meglio infra descritto.

¹ Di cui al Regolamento di Giustizia dell'Organismo affiliante.

Più in particolare, ai fini disciplinari, si distinguerà tra lavoratori retribuiti, collaboratori volontari e altri soggetti non retribuiti, ivi compresi Tesserati, Soci e Frequentatori, e potranno adottarsi le misure descritte nel successivo paragrafo.

2) Misure disciplinari e/o contrattuali

I) Nei confronti del **collaboratore retribuito** possono essere comminate una o più delle seguenti misure, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a) misure contrattuali, ivi compresa la risoluzione del contratto senza preavviso, oltre il diritto di richiedere il risarcimento dei danni;
- b) misure cautelari, con presentazione, se tesserato, di apposita domanda al Tribunale Federale Nazionale dell'Organismo di affiliazione per l'emanazione dei provvedimenti cautelari nei modi e termini di cui al Regolamento di Giustizia dell'Organismo stesso;
- c) segnalazione alla Autorità Giudiziaria, nonché alla Procura Federale, ove competente, per l'avvio delle relative e più opportune, azioni.

II) **Nei confronti dei volontari e dei Tesserati non retribuiti, nonché dei Soci e/o degli altri Destinatari** possono essere comminate una o più delle seguenti misure, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a) richiamo verbale per mancanze lievi;
- b) allontanamento dalle strutture di allenamento e dalle gare per un periodo non superiore a 60 giorni, con contestuale sospensione dei rimborsi spesa *pro-rata temporis*;
- c) sospensione dal servizio, dall'attività sportiva e/o sociale per un periodo non superiore a 60 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività dell'Ente (anche in locali esterni, ivi inclusi tornei, eventi, manifestazioni sportive, riunioni e adunanze ecc.) e con contestuale sospensione dei rimborsi spesa *pro-rata temporis*;
- d) rescissione del rapporto di volontariato;
- e) adozione dei provvedimenti disciplinari già previsti dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente;
- f) misure contrattuali, ivi compresa la risoluzione del contratto senza preavviso, oltre il diritto di richiedere il risarcimento dei danni;
- g) misure cautelari, con presentazione di apposita domanda al Tribunale Federale Nazionale della FIPSAS per l'emanazione dei provvedimenti cautelari nei modi e termini di cui al Regolamento di Giustizia della FIPSAS;
- h) segnalazione alla Autorità Giudiziaria, nonché alla Procura Federale, ove competente, per l'avvio delle relative, e più opportune, azioni.

In ogni caso, nella valutazione della misura da adottare si terrà conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, del grado di imprudenza, imperizia, negligenza oppure dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto, altresì, conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Si terrà, altresì, conto dei motivi dell'infrazione e delle condotte tenute per il passato o di quelle tenute nel corso delle verifiche e/o ispezioni.

Le sopra menzionate misure trovano applicazione anche nel caso di segnalazioni infondate, discriminatorie e/o, in qualsiasi modo, diffamatorie e/o lesive.

3) Procedura.

I procedimenti relativi alle infrazioni di cui al punto 10.1 sono instaurati su iniziativa del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni, d'ufficio da parte dell'Ente o tramite su istanza dell'interessato tramite Comunicazione inviata all'Ente stesso tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Competente a decidere sui provvedimenti disciplinari è l'Organo amministrativo.

Salvo che il fatto risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di 45 giorni dalla ricezione della notizia d'infrazione.

In ogni caso, l'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, nonché al Safeguarding Officer federale ed alla Procura Federale, ove di competenza.

SEZIONE II – CONTENIMENTO DEL RISCHIO

11. I principi di Comportamento

Il Sodalizio stabilisce in capo ai Destinatari adeguati diritti, doveri ed obblighi.

L'Ente, in particolare, sensibile all'esigenza garantire l'integrità fisica e morale dei soci, tesserati e frequentatori, la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto, favorire la crescita e lo sviluppo dell'individuo in un ambiente sano, protetto e inclusivo, nonché prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nel corso dell'attività sportiva e sociale si atterrà ai seguenti principi di comportamento.

- a) *Rispetto della persona*
 - a.1) *Principio di non violenza e divieto di abuso*
 - a.2) *Principio di non discriminazione*
- b) *Principio di lealtà, probità e correttezza*
- c) *Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione*
- d) *Divieto di alterazione dei risultati sportivi*
- e) *Diritto alla salute degli atleti e divieto di doping e di altre forme di nocimento per la salute*
- f) *Osservanza della disciplina sportiva*

Tali principi, illustrati nel dettaglio nel Codice di Condotta, qui integralmente richiamato e che è da intendere come parte integrante del presente Modello, devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Destinatari nell'espletamento di tutte le attività in qualsiasi modo connesse con le attività dell'Ente.

12. I protocolli di contenimento del rischio attualmente in vigore

Per garantire nel corso dell'attività sportiva e sociale l'integrità fisica e morale dei soci, tesserati e frequentatori, la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto, favorire la crescita e lo sviluppo dell'individuo in un ambiente sano, protetto e inclusivo, nonché prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, l'Ente individua i seguenti protocolli operativi.

A) Sedi e strutture/impianti utilizzati dall'Ente

- 1) *Sede Legale e operativa: Via Senatore Giovanni Sartori 29/33*

B) Norme generali

1. L'Ente garantisce a tutti i soci, i tesserati e i frequentatori l'accesso ai locali della struttura senza discriminazione alcuna.
2. L'accesso agli spogliatoi, docce e bagni è consentito esclusivamente a soci, tesserati e frequentatori, al personale dell'Affiliata o allo staff medico in caso di urgenza.
3. L'Ente, nell'ambito dell'organizzazione dell'attività sportiva (allenamenti, gare e/o competizioni, centri estivi, trasferte, raduni, ritiri ecc.) assicura la parità di trattamento di tutti i partecipanti senza alcuna preclusione e discriminazione in base al sesso, all'etnia, all'appartenenza culturale ecc.. In presenza di minori e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, l'Ente prevede una loro equa suddivisione (ad es. in squadre o gruppi di allenamento) in modo da facilitare la loro integrazione.
4. L'Ente individua tra i membri dello staff una figura di riferimento che, in relazione all'età dei tesserati, soci e frequentatori, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere.
5. I tecnici devono altresì favorire l'ascolto degli atleti – specie se minori – al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni o desideri in ambito sportivo, programmando così per ciascun atleta l'attività sportiva e/o la partecipazione ai vari campionati e/o alle gare in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno.
6. L'Ente impone ai soci, frequentatori e ai tesserati di utilizzare un linguaggio non discriminatorio e, ove possibile, affiancare ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti, gare, trasferte, raduni la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti, nonché prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare.
7. La somministrazione di medicinali ai tesserati, soci e frequentatori per motivi di salute è consentita esclusivamente previa autorizzazione del medico e/o consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di minori, debitamente avvisati da parte dei membri dello staff dell'Ente.
8. L'Affiliata può gestire l'organizzazione di tutte le attività, relative alle sessioni di allenamento, gare, trasferte, ritiri, centri estivi ecc., tramite gruppi WhatsApp o altri social network e canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR), nonché rispetto alle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi, come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall'Affiliata. In ogni caso è vietato creare un gruppo WhatsApp o usare altri social network direttamente con tesserati, soci e frequentatori minori di anni 14. Per tesserati, soci e frequentatori minori, che abbiano compiuto 14 anni, occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.
9. L'Ente si assicura che i membri dello staff a contatto con tesserati, soci e frequentatori abbiano espressamente accettato il Modello di Organizzazione e il Codice di Condotta e che abbiano effettuato tutta la formazione obbligatoria di cui al presente Modello.

C) Sessioni di allenamento, gara o competizione interna, centri estivi, attività motoria o ricreativa

1. Le attività relative ad allenamenti, gare o competizioni interne, centri estivi, attività motorie o ricreative si svolgono abitualmente presso le sedi indicate al punto A o allo scopo individuate. È vietato a tecnici e staff, durante le attività sopra indicate di condividere con gli atleti, soci e frequentatori **spogliatoi, bagni e docce**; ove non possibile, l'Ente disciplina l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi.
2. Gli **spogliatoi (compresi bagni e docce)** per maschi e femmine sono divisi per genere, evitando il più possibile la commistione di tali spazi.
3. È vietato per tecnici (allenatori, preparatori ecc.) e staff di svolgere **allenamenti singoli**

al di fuori dei giorni e orari prestabiliti o previsti per gli allenamenti di squadra. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta, si dovrà svolgere in presenza dell'allenatore e di un altro tecnico (o membro dello staff), e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o con autorizzazione degli stessi. Nel caso in cui non sia possibile garantire la presenza dell'allenatore unitamente ad altro tecnico (o membro dello staff), l'allenamento individuale deve avvenire in un luogo accessibile a terzi.

4. Gli allenamenti sono sempre pubblici, salvo esigenze di natura tecnica e/o connesse all'utilizzo della struttura.
5. Alle sessioni di allenamento degli atleti minori affetti da disabilità partecipano gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.
6. Gli atleti in vista di allenamenti/gare interne **raggiungono** gli impianti e/o le strutture in autonomia. Al termine degli allenamenti/gare interne gli atleti rientrano dagli impianti e/o strutture in autonomia.
7. I Minori (atleti, soci e/o i frequentatori) sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare il minore da solo fino all'arrivo dell'esercente la responsabilità genitoriale/delegato. In nessun caso il minore può rimanere da solo con un membro dello staff. È fatto salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all'uscita autonoma del minore, al termine dell'allenamento.
8. In presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito **l'alloggio**, l'accesso ai tecnici o dirigenti va limitato se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone, preferibilmente dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento.

D) Trasferta/raduno/ritiro/gara o competizione "fuori casa"

1. L'Ente programma la trasferta/raduno/ritiro/gara o competizione "fuori casa" individuando l'orario e la data di inizio e di fine nonché il luogo di incontro nonché le altre modalità di svolgimento.
2. Gli atleti partono e ritornano presso il luogo di incontro unitamente all'allenatore e ad un altro membro dello staff. In alternativa, gli atleti raggiungono in autonomia la sede della trasferta/raduno/ritiro/gara o competizione "fuori casa". In tal caso gli atleti rientrano anche in autonomia al termine delle attività sportive previste.
3. Al termine della trasferta/raduno/ritiro/gara o competizione "fuori casa" gli atleti minori sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento, essendo espressamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo di questi, salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione al rientro autonomo. In nessun caso l'atleta può rimanere da solo con un membro dello staff.
4. Gli atleti minori affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine della trasferta/raduno/ritiro/gara o competizione "fuori casa" da un'esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.
5. La sistemazione per il pernottamento è organizzata per genere.
6. È fatto divieto, per allenatori e staff, durante la trasferta/raduno/ritiro/gara o competizione "fuori casa", di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, docce, stanze nonché di entrare nelle stanze degli atleti, salvo che per casi di controllo, necessità e/o urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff incaricati.

7. L'Ente comunica gli eventuali pernottamenti con anticipo ai genitori dei minori (o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli atleti o a cui è affidata la cura degli atleti), i quali saranno messi a conoscenza delle opzioni di pernottamento (camere singole, camere doppie) e, in nessun caso, sarà vietato al singolo atleta di esprimere la propria preferenza.

E) Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato

1. L'Ente ha stabilito criteri oggettivi per la promozione e la crescita delle risorse impiegate al suo interno e assicura che - in nessun modo - queste saranno influenzate da criteri relativi a genere, orientamento sessuale o identità sessuale.
2. In particolare, nell'ambito della selezione del personale:
 - a) l'Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati;
 - b) tutti gli annunci di lavoro saranno indirizzati ad ambo i sessi, senza preclusioni o pregiudizi
3. Tali requisiti devono permanere in capo ai soggetti impiegati all'interno dell'Ente, il quale si riserva di effettuare verifiche periodiche nei confronti dei soggetti impiegati a qualsiasi titolo e a conservare la documentazione attestante la loro idoneità nei modi e termini stabiliti dalla legge.
4. Nell'attribuzione dei ruoli, l'Affiliata tiene conto delle incompatibilità al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti d'interesse

F) Comunicazioni esterne e marketing

Per la pubblicazione di contenuti multimediali, sul sito internet o sui *social network*, ovvero prima della diffusione di locandine o simili, il contenuto sarà attentamente verificato, nel rispetto delle direttive precedentemente impartite dal Responsabile in proposito, al quale l'Ente dovrà rivolgersi ogni qualvolta vi siano dubbi sul contenuto degli stessi, affinché non risulti lesivo o comunque contrario ai principi fondamentali dell'Ente.

13. Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati e formazione interna

L'Ente, nell'ottica di rendere un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, ha previsto, oltre ai protocolli menzionati nell'articolo precedente, di procedere alla messa in atto delle seguenti azioni:

- a) procedere con un'informativa dedicata ai medici e agli operatori sanitari che, a qualsiasi titolo, collaborano o cooperano con l'Ente, al fine di renderli edotti dei propri obblighi di segnalazione verso il Responsabile di qualsiasi segno di abuso che dovessero intravedere nello svolgimento delle proprie attività;
- b) oltre alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa e dall'Organismo Affiliante, l'Ente si impegna a definire un ulteriore piano annuale di informazione e formazione e aggiornamento rivolto ai tecnici, agli operatori sanitari nonché agli altri Destinatari del Modello sulle tematiche oggetto del presente Modello e del Codice di condotta. Il piano di formazione adottato deve essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Associazione e presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Affiliata;
- c) organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare nonché a prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito

illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

d) organizzare periodicamente eventi formativi inerenti all'inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo;

e) agevolare l'accesso di eventuali psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti che supportino l'atleta in tutti i luoghi appartenenti all'Ente;

Il Responsabile, annualmente, monitorerà l'andamento delle suddette iniziative, indicando eventuali azioni di miglioramento che ritiene opportune.

SEZIONE III - OBBLIGHI INFORMATIVI

14. Obblighi informativi del Sodalizio sportivo

Oltre agli specifici obblighi informativi in capo al Responsabile, il Sodalizio si impegna a:

- informare i Destinatari (o, in caso di minori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti) del Modello e del Codice di Condotta;
- informare al momento del tesseramento il Tesserato, o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell'adozione da parte del sodalizio del Modello nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Destinatari del Modello e del Codice di condotta in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, diffondere i protocolli adottati relativamente alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai minori;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i Destinatari le misure adottate per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione, nonché delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- informare i Destinatari di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla FIPSAS.

Sotto un altro profilo, si rammenta l'obbligo per tutti i Destinatari di dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile.

SEZIONE IV - NORME FINALI

15. Durata e obblighi di aggiornamento

Come previsto dal "*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati*" della FIPSAS, il presente documento viene revisionato dall'Organo amministrativo dell'Ente con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Legge, dalla Giunta Nazionale del CONI, in caso di modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding*, nonché per eventuali integrazioni alle normative della FIPSAS.

ALLEGATO A

CODICE DI CONDOTTA

1 . PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Codice di Condotta è parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 39/2021, e si applica a tutti i Destinatari del Modello stesso, così come ivi definiti.
2. Tale Codice ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.
3. Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta, rimuovendo gli specifici ostacoli;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità, rimuovendo gli specifici ostacoli;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
4. Per perseguire le finalità di cui al punto che precede e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'Ente ha previsto:
 - a. specifiche procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - b. le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dei soggetti menzionati alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente e della riservatezza;
 - c. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori. Più in particolare, in ordine alle modalità di formazione e diffusione del Codice, si rimanda a quanto specificatamente previsto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, dall'Affiliata.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ogni Destinatario è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. Diritto fondamentale di ogni Tesserato, Socio, Frequentatore, e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
3. Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

3. VALORI FONDAMENTALI E NORME DI CONDOTTA GENERALI

1. Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti nel Modello Organizzativo adottato dall'Ente e/o che comunque integrino le condotte di cui all'art. 4 del Modello Organizzativo.
2. Sono altresì vietate le condotte integranti l'omesso invio di informazioni rilevanti al Responsabile ovvero l'invio di segnalazioni infondate, e/o in mala fede, e/o che implicino ritorsioni nei confronti dei segnalanti e/o che violino il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero che impediscano il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
3. L'Ente richiede, inoltre, a tutti i Destinatari di rispettare i valori fondamentali descritti di seguito.

A) RISPETTO DELLA PERSONA

A.1) Principio di non violenza e divieto di abuso

1. L'Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.
2. È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all'abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.
3. I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
4. I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.

A.2) Principio di non discriminazione

Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi "*comportamento discriminatorio*", anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell'attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.

B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA

1. Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

1. Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social media, o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

1. È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NUCUMENTO DELLA SALUTE

1. Tutte le attività dell'Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.
2. Ogni persona, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.
3. È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

1. I Destinatari sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dalla Federazione e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.
2. I Destinatari e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono altresì:
 - a) rispettare i principi di lealtà, correttezza e buona fede;
 - b) adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione

politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;

- c) astenersi dall'adottare condotte quali colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- d) evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- e) agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
- f) astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- g) usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- h) comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriate o sessualmente provocante;
- i) astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
- j) perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- k) astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- l) agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- m) evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

4. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI, SOCI, FREQUENTATORI E ALTRI SOGGETTI

1. Più in particolare, i tesserati, i soci e i frequentatori ed i soggetti che operano a qualsiasi titolo, nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all'attività dell'Ente, sono tenuti a:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati, soci e frequentatori;
 - b) comportarsi conformemente a qualsiasi principio etico riportato nel Codice di Condotta e agire nel pieno rispetto del presente Modello;
 - c) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriate o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - d) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - e) garantire una corretta educazione e formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 - f) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito

personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

- g) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- h) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- i) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- j) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

5. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

1. I Dirigenti ed i Tecnici (Allenatori, Istruttori ecc.) rivestono un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.
2. Di conseguenza, i predetti soggetti ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia.
3. I Dirigenti ed i Tecnici (Allenatori, Istruttori ecc.) assumono anche un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport.
4. Nello specifico, i Dirigenti sportivi ed i Tecnici (Allenatori, Istruttori ecc.), nell'esercizio della loro attività e, in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto con gli sportivi e con qualsiasi tesserato, socio o frequentatore, sono tenuti a:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
 - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - e) promuovere un rapporto tra tesserati, soci e frequentatori improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
 - g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;

- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

6. DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Tutti gli atleti sono, inoltre, tenuti, nello svolgimento delle attività sportive, delle competizioni sportive e, in generale, nello svolgimento di qualsiasi attività comunque collegata o connessa alle attività dell'Ente, a:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, unostato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) astenersi in ogni caso da comportamenti integranti ipotesi di bullismo e cyberbullismo;
- l) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

7. PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

1. Il sodalizio adotta le procedure di selezione indicate nel Modello.
2. Il Sodalizio, quando instaura un rapporto di lavoro - o altro rapporto di collaborazione a qualsivoglia titolo e forma - con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia).
3. Nell'attribuzione dei ruoli, l'Affiliata tiene conto delle incompatibilità, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti d'interesse.

8. SEGNALAZIONI e COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

1. Tutti i Destinatari devono essere vigili nell'identificare situazioni rilevanti che possano comportare rischi per gli altri e devono provvedere alle opportune segnalazioni nel rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo adottato dall'Ente.
2. Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva, l'Ente potrà in ogni caso disporre proprie sanzioni. In particolare, a seconda della natura e della gravità dei fatti potranno essere comminate le sanzioni disciplinari e/o contrattuali previste dal Modello organizzativo, qui integralmente richiamato.

9. RISERVATEZZA

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Ente e il Safeguarding Officer dell'Organismo affiliante sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale e dal Modello Organizzativo dell'Ente.
2. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
3. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del

segnalante.

10. DOVERI E OBBLIGHI DELLO STAFF MEDICO

1. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun atleta costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
2. Fermo il rispetto del Codice deontologico del medico, costituiscono doveri e obblighi a carico dello staff medico:
 - a) garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
 - b) non somministrare o favorire l'uso da parte degli atleti di sostanze o metodi proibiti dalla lista WADA.

11. USO DEI SOCIAL

1. I soggetti indicati all'art. 3 del Modello Organizzativo (c.d. Destinatari) devono astenersi:
 - a) dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti, specie se minori;
 - b) dall'acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, specie se minori;
 - c) dal diffondere le stesse, ovvero qualsiasi altra informazione inerente agli atleti, specie se minori, tramite app di messaggistica istantanea e social anche durante le competizioni, se non con il consenso espressamente prestato dagli interessati e, in caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

12. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'adozione e la revisione del Codice è approvata dall'Organo Amministrativo.
2. Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l'Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.
3. Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l'Ente.